

ART. 1 - Definizione.

1. Il centro di custodia oraria (C.C.O.), denominato comunemente "Baby Parking", è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini.
2. Il baby parking è un luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.
3. Rispetto all'asilo-nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, riconducibile in generale all'assenza del servizio di mensa, fatto salvo quanto successivamente detto al punto 6), alla previsione di orari ridotti di permanenza dei minori e a modalità di funzionamento più flessibili.
4. Il baby parking può funzionare tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

ART. 2 - Destinatari.

1. Minori di ambo i sessi di norma in età fra i 13 mesi e i 6 anni.
2. Possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza.

ART. 3 – Capacità ricettiva e permanenza.

1. Tali strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente.
2. La permanenza del bambino in tali strutture non può superare le 5 ore consecutive, che possono essere reiterate nella medesima giornata, con un'interruzione minima di almeno 1 ora.
3. L'orario di presenza dei bambini (entrata ed uscita) deve essere annotata sul registro delle presenze di cui al successivo articolo 7.

ART. 4 - Personale.

1. La funzione del personale addetto al servizio è organizzativa, di assistenza e di supporto, come "agente socializzante", alla vita del bambino.
2. Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini.
3. Il personale addetto al servizio di Centro di Custodia Oraria deve essere in possesso di uno dei titoli professionali elencati all'art. 4, comma 1, Allegato A, della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i.
4. Tra il personale addetto al servizio deve essere individuato un responsabile dell'attività.
5. Per il personale in servizio nei Centri di Custodia Oraria alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, valgono i titoli professionali riconosciuti al momento del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.
6. Nel caso in cui il C.C.O. ospiti più di 3 bambini lattanti, occorre avere un operatore qualificato, come sopra detto, appositamente dedicato a tale gruppo, in aggiunta agli operatori già presenti per l'intero servizio.

ART. 5 – Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il baby parking deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche essere istituito presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
- a. condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, **nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**;
 - b. requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti comunali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
 - c. condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
 - d. adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*".
 - e. certificato di agibilità dei locali di cui al TITOLO III - Capo I - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
3. Sono da prevedersi all'interno della struttura, secondo le indicazioni sotto riportate, i seguenti spazi:

Spazi funzionali Destinazione d'uso Superficie Utile

Per i bambini Soggiorno e attività ludicoricreative

2,40 mq/bamb.

Zona Riposo 1,00 mq./bamb.

Come minimo deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini per i bambini con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi.

Servizi Igienici 0,60 mq./bamb.

Per gli operatori Accettazione, locale pluriuso

per il personale e servizi

minimo di 10 mq.

A riguardo sono richiamate le prescrizioni tecniche di cui D.Lgs.

9/04/2008, n. 81 e s.m.i.

Area esterna attrezzata (1) 1,00 mq./bamb.

(1) Standard indicativo

4. Per la realizzazione del presidio in immobili esistenti sono ammesse variazioni dei parametri con una tolleranza del 10%.

5. La superficie utile minima, al netto dell'area esterna, necessaria per sviluppare l'attività non può in ogni caso essere inferiore a mq. 60. A detta superficie non può essere applicata la tolleranza di cui sopra.

6. Sono da escludere dal calcolo delle superfici le aree destinate ad eventuale civile abitazione che devono essere funzionalmente separate dal presidio.

7. Qualora nel medesimo immobile siano presenti il servizio di Centro di Custodia Oraria e i servizi di asilo nido o micro-nido, pur rispettando gli standard unitari per ogni bambino, possono essere messi in comune gli spazi per gli operatori e l'area attrezzata.

8. Nei medesimi spazi possono essere autorizzati servizi diversi (C.C.O., Micro-nido, asilo nido), purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) i servizi si devono svolgere in orari diversi e non possono essere sovrapposti fra loro;
- b) un singolo servizio deve essere continuativo e non può essere nell'arco della giornata alternato all'altro;
- c) la struttura deve rispettare i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali relativi ai diversi servizi.

9. *Accettazione, locale pluriuso per il personale e servizi:*

L'accettazione del baby parking può considerarsi un vero e proprio ambiente pluriuso, organizzato in modo tale da consentire un comodo accesso dotato dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, per spogliare e rivestire i bambini, nonché di armadietti per il deposito del vestiario. Inoltre in quest'area occorre

prevedere una zona destinata ad ufficio e una zona spogliatoio del personale con relativo servizio igienico. Questo spazio dovrà essere preferibilmente ubicato in prossimità dell'ingresso e reso inaccessibile ai bambini.

10. Soggiorno e attività ludico-ricreative:

Si può realizzare in un ambiente unico oppure in più locali che meglio consentono lo svolgimento di attività ricreative differenziate. Questa seconda soluzione è auspicabile in considerazione della possibile diversa età dei bambini presenti.

Nel caso in cui il baby parking accolga anche bimbi lattanti occorre individuare un'apposita area delimitata destinata alla loro permanenza.

11. Servizi igienici:

I locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico dovrà essere dotato di antibagno che potrà essere aerato artificialmente.

I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, e previste in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, con un minimo di 2 vasi, inseriti ciascuno in box ispezionabili.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all'uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

12. Area esterna attrezzata:

Deve essere assicurata la possibilità di condurre i bambini in un'area esterna appositamente attrezzata per la permanenza e il gioco, anche non ad uso esclusivo del baby parking e ad esso collegata.

ART. 6 – Somministrazione alimenti.

1. Il servizio di centro di custodia oraria è privo del servizio mensa e presso lo stesso è fatto divieto di preparare e somministrare in loco alimenti.

2. Nel servizio è possibile somministrare alimenti, preparati e/o forniti dai genitori, unicamente alle seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere valutata dal responsabile del C.C.O. e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;
- gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;
- deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;
- il servizio di custodia deve seguire procedure corrette per la conservazione dei cibi;
- gli alimenti, su mandato del genitore, possano essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

ART. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e autorizzazione al funzionamento.

1. Nei casi di cui al precedente art. 6, comma 2, il personale addetto deve seguire le regole in materia di prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004.

2. Il baby parking deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini in cui va annotato l'orario d'ingresso e di uscita degli stessi, nonché di un regolamento relativo all'organizzazione del servizio. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti del C.C.O.

3. Per il primo accoglimento del bambino al baby parking, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al responsabile della struttura, che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

4. Il centro di custodia oraria deve essere dotato di un regolamento di organizzazione

dell'attività indicante almeno:

- i criteri per l'accesso;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
- le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

5. L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n. 1. L'autorizzazione al funzionamento deve essere corredata dalla scheda di rilevazione del set-minimo dei dati, approvata con successiva determinazione dirigenziale del settore regionale competente.

6. L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell'ingresso.

7. Ogni variazione del regolamento di organizzazione va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

ART. 8 - Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale

1. I parametri strutturali e gestionali definiti nel presente provvedimento trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione.

2. Le strutture esistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento e operanti con autorizzazione al funzionamento rilasciata in base ai parametri strutturali definiti dalla DGR 19-1361 del 20.11.2000 possono continuare l'attività senza necessità di adeguarsi ai parametri strutturali qui descritti.

3. L'adeguamento delle strutture, esistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, ai requisiti gestionali e organizzativi stabiliti dal presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, dovrà avvenire entro 24 mesi dall'approvazione dello stesso.

4. Per i servizi esistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento nel caso in cui venga modificata la struttura dell'immobile ospitante il servizio o nel caso in cui venga sostanzialmente variata la capacità ricettiva, si applicano le norme contenute nel presente provvedimento.